



Deliberazione dell'Amministratore Unico

n. 172 del 21/11/2019

Oggetto: Autorizzazione a resistere nei giudizi avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro, contrassegnati con i numeri R.G.L.: 9422/2019; 9419/2019; 9420/2019; 9409/2019; 9421/2019, promossi rispettivamente dai Signori R F, F A, F A, B G, G C, con singoli ricorsi notificati telematicamente il 28/10/2019 con pedissequo Decreto di fissazione udienza per il 19/02/2020.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. del 6.2.2019 del 14/11/2019 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

I Signori R F, F A, F A, B G, G C, con singoli ricorsi notificati telematicamente il 28/10/2019, hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo –Sez. Controversie di Lavoro, l'AMAP S.p.A, la Società Costruzioni Dondi S.p.A. e l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo (ATI)

e premesso:

- che hanno prestato ininterrottamente il proprio lavoro subordinato, dal 06.07.2009 al 30.01.2019, presso l'impianto di depurazione idrica di acque reflue sito in Carini (PA), Contrada Ciachea, oggi facente capo all'ATI, Assemblea Territoriale Idrica, alle dipendenze dei vari gestori susseguendosi nel tempo;
- che la gestione dell'impianto, sin dalla sua messa in funzione, è stata affidata periodicamente, da parte dell'ATI e dai precedenti enti, a gestori diversi, i quali, susseguendosi, hanno continuato ad avvalersi sempre degli stessi soggetti addetti alla manutenzione e funzionamento dell'impianto, tra i quali i ricorrenti;
- che nel corso degli anni, si sono avvicendate diverse società di gestione e per ultima la Società Costruzioni Dondi S.p.A., con la quale i ricorrenti ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, più volte rinnovatosi, per il periodo 13.01.2017 — 30.01.2019
- che in particolare, l'attività lavorativa dei ricorrenti presso l'impianto di depurazione di che trattasi è iniziata nell'anno 2009 e si è protratta sino al 30 gennaio 2019;
- che in data 22.03.2018 l'ATI stipulava con la Società AMAP S.p.A. una convenzione di gestione del servizio idrico integrato, convenuta in anni trenta, con la quale, così come altre strutture, l'impianto di depurazione di Carini, ove prestavano la propria attività lavorativa i ricorrenti, veniva affidato alla predetta società AMAP S.p.A., che subentrava alla Società Costruzioni Dondi S.p.A., nella sua gestione e manutenzione ;

- che le associazioni sindacali di categoria, in data 07.12.2018, invitavano l'AMAP S.p.A. a procedere, quale nuovo gestore dell'impianto di depurazione, al passaggio diretto del personale ivi operante;
- che il rapporto lavorativo degli istanti, si concludeva in data 30.01.2019, a seguito di nota, in pari data, della sola Società Costruzioni Dondi S.p.A., che comunicava la propria intenzione di non rinnovare il contratto di lavoro;
- che l'AMAP S.p.A., quale soggetto subentrante nella gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di che trattasi, ometteva di assumere con passaggio diretto i ricorrenti che provvedevano al funzionamento e manutenzione della struttura.

hanno chiesto singolarmente all'adito Tribunale del Lavoro di Palermo:

“ Ritenere e dichiarare che la società Costruzioni Dondi S.p.A. e l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATI), ai fini del rapporto di lavoro, sono riconducibili ad un unico centro d'imputazione di interessi, e che sono pertanto solidalmente responsabili nei confronti del ricorrente; Ritenere e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato, e delle rispettive proroghe, stipulati tra il ricorrente e la società Costruzioni Dondi S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dal 13.01.2017 al 30.01.2019, per i motivi di cui al presente atto;

Ritenere e dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 13.01.2017 tra il ricorrente e la società Costruzioni Dondi S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

Ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità, ovvero l'illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro comunicato dalla società Costruzioni Dondi S.p.A. al ricorrente, perché disposto in violazione delle garanzie previste dagli Artt. 173 D.Lgs. 152/81 e 2012 C.C., nonché di quelle previste dall'Art. 6 del CCNL settore nettezza urbana aziende private e dall'Art. 6 della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritto dall'ATI e l'AMAP S.p.A.;

Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze lavorative della società AMAP S.p.A., quale nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto al momento dell'intervenuto affidamento dell'impianto.

Per l'effetto, riammettere in servizio presso la società AMAP S.p.A. il ricorrente con efficacia ex tunc, e quindi dalla data dell'illegittima cessazione del rapporto lavorativo, ritenendo e dichiarando altresì il diritto del ricorrente medesimo a percepire tutte le retribuzioni e i contributi previdenziali maturati medio tempore, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA.”

A seguito della espletata istruttoria per il tramite degli uffici competenti si ritiene opportuno resistere nei giudizi di che trattasi e considerato che la fattispecie dedotta in giudizio attiene ad aspetti e profili prettamente Giuslavoristici di particolare importanza e complessità, specie avuto riguardo alla asserita violazione e disapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 173 D.Lgs. 152/2006 e 2112 c.c., si ritiene altresì opportuno che il patrocinio dei predetti giudizi, venga affidato ad un professionista esterno esperto in materia.

Si propone pertanto delibera autorizzativa in tal senso.

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare una spesa presunta di € 5.000,00

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

(Avv.to Antonio Frenza)

Il provvedimento comporta una spesa presunta di €5.000,00, che graverà sul conto economico 2019 della società alla voce "spese legali".

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio AMFI

(Rag. Gaetano Melucci)

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

IL Direttore Generale

(avv.to Giuseppe Ragonese)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data...**1.5 NOV. 2019**

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nei giudizi avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro, contrassegnati con i numeri R.G.L.: 9422/2019; 9419/2019; 9420/2019; 9409/2019; 9421/2019, promossi rispettivamente dai Signori R F, F A, F A, B G, G C, con singoli ricorsi notificati telematicamente il 28/10/2019, avvalendosi del patrocinio dell'avv.to **PROF. MARINELLI MASSIMILIANO**

Il presente provvedimento autorizzativo comporta una spesa presunta di € 5.000,00 che graverà sul conto economico 2019 della società alla voce "spese legali".

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

21 NOV. 2019

L'AMMINISTRATORE UNICO

[Handwritten signature]